

STATUTO DELL'ISAE

(Allegato alla Deliberazione C.A. n. 8/99 del 21/6/1999)

Art. 1

Natura e compiti istituzionali

1. L'ISAE, ente pubblico di ricerca e sperimentazione, istituito con D.P.R. 28 settembre 1998, n. 374, ha sede in Roma e opera sotto la vigilanza e l'alta direzione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che impartisce all'istituto le direttive generali sulla sua attività.

2. L'istituto svolge i compiti indicati nell'art. 2 del decreto n. 374.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente atto si intende:

- a) per "regolamento," il D.P.R. 28 settembre 1998, n. 374;
- b) per "Ministro," il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
- c) per "decreto n. 29," il D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni;
- d) per "istituto", l'ISAE.

Art. 3

Presidente

1. Il presidente:

- a) predispone e aggiorna il programma di ricerca dell'Istituto, definendone gli obiettivi - prioritariamente sulla base delle direttive del Ministro vigilante e anche di eventuali suggerimenti e proposte del consiglio scientifico - ed emana le direttive per la sua esecuzione ai responsabili delle strutture di ricerca; adotta ogni provvedimento relativo alla acquisizione delle risorse umane e finanziarie necessarie; conferisce e revoca gli incarichi di direzione delle strutture nelle quali si articola l'ordinamento dell'ente e secondo le procedure in esso previste;
- b) assicura l'unità di indirizzo delle attività dell'ente e può assegnare ai dirigenti preposti a centri di responsabilità le risorse umane, tecniche ed economico-finanziarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi dati;
- c) convoca e presiede il comitato amministrativo e, nei casi di assenza o altro impedimento, può affidare funzioni vicarie a un componente dell'organo;
- d) provvede nelle materie e per gli atti delegati dal comitato amministrativo;
- e) esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi.

Art. 4

Comitato Amministrativo

1. Il comitato amministrativo, composto dal presidente dell'istituto e da otto membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- a) delibera lo statuto e le relative modifiche con la maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- b) svolge funzioni di indirizzo e di programmazione delle attività dell'istituto e di monitoraggio della loro esecuzione, verificando in particolare la compatibilità finanziaria dei programmi di attività; definisce gli indirizzi generali relativi alla stipula di accordi e convenzioni e alla partecipazione o costituzione di consorzi con soggetti pubblici e privati, al fine di attuare le sinergie con altri soggetti operanti nel sistema della ricerca ai sensi dell'art. 12, comma 1 del regolamento;
- c) delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonché gli atti ad essi allegati ai sensi di legge;
- d) delibera le dotazioni organiche, il regolamento di amministrazione e contabilità e gli atti organizzativi e regolamentari generali, tra i quali prioritariamente l'ordinamento dei servizi e gli atti di attuazione dello stesso;
- e) su proposta del presidente, nomina il direttore generale con contratto a tempo determinato della durata massima di 5 anni ed è l'organo competente ad espletare la procedura di revoca di cui agli artt. 19 e 21 del decreto n. 29;
- f) è sentito su ogni altro argomento che il presidente ritiene opportuno sottoporre a valutazione.

2. Il comitato amministrativo è costituito ed è operativo con la nomina della maggioranza assoluta dei suoi membri. Per la validità delle sue deliberazioni, fatta salva la maggioranza qualificata per la deliberazione dello Statuto, sono necessari la presenza del presidente e di 4 componenti e il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

3. Il comitato può deliberare l'attribuzione di deleghe al presidente ai sensi dell'art. 5, c. 2, lett. d) del regolamento.

4. La mancata partecipazione ai lavori del comitato, che si protragga per oltre sei mesi e che ostacoli la funzionalità dell'organo, è comunicata, per il tramite del presidente e per le decisioni di competenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro vigilante.

5. Il comitato stabilisce con propri atti le procedure e le modalità di funzionamento dell'organo e si avvale di un verbalizzante scelto su proposta del presidente.

Art. 5

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, svolge le attività relative al controllo della gestione finanziaria secondo le modalità e la disciplina previste dalla normativa vigente per il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile.
2. I componenti del collegio partecipano alle riunioni del comitato amministrativo.

Art. 6

Direttore generale

1. Il direttore generale:

- a) è preposto alle strutture dell'istituto, esercita le sue funzioni nei limiti degli artt. 7, c. 2 e 15, c. 2 del decreto n. 29 e cura l'esecuzione delle deliberazioni e delle direttive generali del comitato amministrativo e di quelle specifiche del presidente;
- b) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici amministrativi e tecnici; dirige, coordina e controlla l'attività dei loro dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, con potere sostitutivo in caso di inerzia e propone nei loro confronti le misure previste dall'art. 21 del decreto n. 29;
- c) sulla base delle linee programmatiche, dei programmi di attività e degli indirizzi economico-finanziari definiti dal presidente, predispone il bilancio preventivo; esercita - secondo i criteri e i limiti prefissati dal presidente - i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; predispone il rendiconto annuale della gestione;
- d) cura la gestione dei rapporti di lavoro con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro e con i limiti, per quanto concerne il personale di ricerca e quello che comunque è funzionalmente assegnato alle strutture di ricerca, di cui agli artt. 7, c. 2 e 15, c. 2. del decreto n. 29;
- e) cura la gestione dei rapporti sindacali;
- f) sentito il presidente, promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere;
- g) esercita le funzioni eventualmente delegategli dal comitato e dal presidente.

Art. 7

Organizzazione e Ordinamento

1. L'ISAE definisce e organizza le proprie strutture ispirandosi a criteri di flessibilità, funzionalità e di semplificazione delle procedure e di responsabilizzazione dei soggetti dell'organizzazione, nonché assicurando le sinergie con gli altri soggetti operanti nel sistema della ricerca.

2. Il servizio di controllo interno, istituito e composto ai sensi delle normative vigenti, opera in posizione di autonomia nell'ambito della segreteria generale di cui al successivo comma 3 e risponde esclusivamente agli organi di indirizzo dell'ente per il tramite del presidente. Il servizio effettua le valutazioni ed i controlli previsti dalla legge e quelli specifici richiesti dagli organi di indirizzo.

3. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento, il presidente può avvalersi di uffici di supporto e di diretta collaborazione. L'ordinamento dei servizi definisce le modalità di costituzione dei predetti uffici in attuazione dell'art.12, c.3 del regolamento e dell'art.14, c.2 del decreto n.29. Ad essi sono assegnati, nei limiti del 5% della dotazione organica, il personale indicato nel citato art.14 del decreto n. 29 e, nel limite del 5% della dotazione organica complessiva dei primi tre livelli, i dirigenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, c. 6 del citato decreto n. 29. Il coordinamento dei predetti uffici è affidato a un segretario generale nominato dal presidente, scelto tra dipendenti o esperti esterni all'ente di qualificazione professionale e culturale particolarmente elevata, aventi i requisiti di cui al citato art. 19.

4. Con delibera del comitato è determinato, secondo le modalità e i criteri indicati nel citato art. 14, il trattamento accessorio da corrispondere mensilmente al predetto personale a fronte delle responsabilità e degli obblighi indicati nella norma. Il comitato stabilisce altresì criteri generali per la determinazione e l'attribuzione delle indennità di cui all'art. 19, c. 6 del decreto n. 29 ai dirigenti assunti con contratto a termine.

Art. 8

Strutture e Dirigenti

1. In considerazione delle particolari figure dirigenziali presenti in una istituzione di ricerca e in coerenza con il disposto dell'art. 3, commi 2 e 4 e dell'art. 15, c.2 del decreto n. 29, i *dirigenti amministrativi* sono responsabili esclusivamente dell'attività amministrativa e dei relativi risultati ed esercitano in generale i compiti e i poteri previsti nell'art. 17 del decreto n. 29. Essi riferiscono al direttore generale, il quale, nel caso di risultati negativi e/o di grave inosservanza delle direttive impartite, propone al presidente l'adozione delle misure previste nell'art. 21 del decreto n. 29.

2. I dirigenti delle strutture di ricerca attuano i programmi di attività dell'ente e gli indirizzi impartiti in relazione ad essi dal presidente, coordinano le attività svolte dal personale che opera nella struttura di competenza, gestiscono le risorse umane, tecniche e finanziarie assegnate con criteri di efficienza ed economicità, secondo i parametri stabiliti per il controllo di gestione.

3. In ragione del loro carattere fiduciario gli incarichi del direttore generale e di segretario generale, il primo all'atto del rinnovo degli organi e il secondo all'atto della nomina del presidente, possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati

entro novanta giorni dall'insediamento dei nuovi organi. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

Art. 9

Personale

1. L'istituto si avvale di personale:

- a) assunto con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale e con contratti di formazione-lavoro, disciplinati secondo il CCNL del comparto degli enti di ricerca e sperimentazione scientifica;
- b) assunto con contratti a termine e con contratti di diritto privato per il personale che opera negli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo;
- c) comandato da altre amministrazioni o proveniente da Università italiane e straniere, da organismi internazionali, da enti pubblici e privati e dalle imprese sulla base delle normative vigenti o di apposite convenzioni o contratti di collaborazione;
- d) appartenente alle categorie di cui all'art. 51, c. 6 della legge 449/97.

2. Il personale dipendente è iscritto nella gestione previdenziale INPDAP.

Art. 10

Norma di rinvio

Per quanto non previsto nei precedenti articoli si applicano le norme del D.P.R. 28 settembre 1998, n. 374.